



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 05/03/2020

FATTO

In relazione a due contratti di prestito personale, stipulati rispettivamente in data 19/04/2011 e in data 20/03/2012, ed estinti anticipatamente in data 21/06/2011 e 15/02/2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'importo complessivo di € 1.435,65, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui:

- a) in relazione al contratto n. ****460, € 414,00 per "costi assicurativi rischio vita" e
- b) in relazione al contratto n. ****977, complessivi € 1.021,65, di cui € 539,00 per "costi assicurativi", € 441,00 per "costi assicurativi rischio vita" e € 41,65 per "commissioni finanziarie".

Chiede altresì gli interessi legali dal giorno del reclamo, le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, o il diverso importo ritenuto equo dal Collegio e le spese del procedimento.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che in relazione ai prestiti personali oggetto di ricorso, per la polizza assicurativa n. 22584 "Personal Protection", la Compagnia assicurativa ha rigettato la domanda di rimborso, in quanto tali polizze non risultano a protezione del credito, non sono connesse ai finanziamenti e non sono cessate con l'estinzione dei medesimi.



Eccepisce inoltre che in relazione al prestito personale n. ****9977, per la polizza assicurativa n. 26445 "(...) Assistance Rc Fam", la Compagnia assicurativa ha rigettato la domanda di rimborso, in quanto prevede una garanzia "Responsabilità Civile Terzi"; precisa l'intermediario che essa non ha una funzione di copertura del credito e non prevede un indennizzo parametrato al debito residuo; sempre in relazione al prestito personale n. ****9977, afferma la non ripetibilità delle commissioni finanziarie, atteso il carattere *up-front*, come meglio specificato nella "Legenda" in calce alla documentazione contrattuale.

Sostiene infine la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.

Pertanto chiede di rigettare tanto la richiesta di rimborso avanzata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, quanto la richiesta di ripetizione delle spese legali, in quanto non dovute per difetto di necessità della difesa tecnica.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

a) prestito personale n. ***7460

Dall'esame della documentazione versata in atti, risulta a questo Collegio che la polizza Personal Protection, polizza collettiva n. **584, non è connessa al finanziamento in quanto, benché stipulata contestualmente ad esso, offre una copertura assicurativa aggiuntiva (prestazioni sanitarie, indennità da ricovero e diaria da ricovero e ingessatura) ed ha dunque funzione spiccatamente indennitaria (si veda, conformemente, Coll. Bari, 3447/2019).

Non risulta pertanto dovuto alcun rimborso a tale titolo.

b) prestito personale n. ***9977

Preliminarmente, in merito all'estinzione, il Collegio rileva che il conteggio estintivo non indica la rata in corrispondenza della quale è stato anticipatamente estinto il finanziamento. Poiché il ricorrente deduce che il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della 11a rata di 60, e la circostanza non è contestata dall'intermediario, il quale nelle controdeduzioni ha peraltro dichiarato che il finanziamento è stato estinto il 15/02/2013, tali asserzioni si considerano incontroverse tra le parti.

In relazione alla polizza collettiva n. **584, il Collegio richiama le conclusioni già raggiunte con riferimento al contratto n. ***7460.

Per quanto attiene alla polizza Copertura Assicurativa RC Capofamiglia **445, in relazione ai principi condivisi tra i Collegi circa gli indici di collegamento funzionale tra copertura assicurativa e finanziamento, nonché al riparto dell'onere della prova tra le parti, il Collegio rileva quanto segue.

Quanto alla contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto al finanziamento, il contratto di prestito personale precisa che "l'adesione acquisita tramite sottoscrizione delle clausole apposte su contratto separato", ma tale documento non risulta presente in atti; dalla documentazione in atti si evince soltanto che la suddetta polizza risulta sottoscritta nel marzo 2012, sicché non risulta dimostrata la contestualità.

La polizza ha una durata corrispondente a quella del contratto (60 mesi) e non prevede un indennizzo parametrato al debito residuo al momento della sua attivazione.

Alla luce delle risultanze in atti, questo Collegio ritiene che la polizza non ha una funzione di copertura del credito; pertanto, nulla è dovuto a tale titolo.

Quanto alla commissione finanziaria, essa ha natura up-front poiché *"secondo la descrizione prevista nel contratto prodotto in atti essa riguarda le "spese di istruttoria sostenute [dall'intermediario] per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento nonché alle operazioni preliminari, con particolare riguardo alle verifiche per accertare la solidità finanziaria del Cliente". Le attività così definite restano, pertanto, confinate alla fase prodromica alla stipula del contratto e non all'esecuzione dello stesso, (...)"* (Coll. di Bari, dec. n. 3447/19).

Pertanto, la commissione deve essere rimborsata al ricorrente per la quota non maturata nel caso di estinzione anticipata, in proporzione degli interessi.

Di conseguenza il Collegio ritiene rimborsabile la voce di costo come configurata nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	11
rate residue	49

TAN ▶	9,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	81,67%
- in proporzione alla quota	68,84%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissione finanziaria (recurring)	€ 51,00	€ 41,65 <input type="radio"/>	€ 35,11 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 35,11
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 35,11
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 35,11, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS